

- 1) L'art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui due o più elementi o atti forniti da un soggetto passivo ad un consumatore, considerato come consumatore medio, siano a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, sotto il profilo economico, un insieme la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale, il complesso di tali elementi o di tali atti costituisce un'unica prestazione ai fini dell'applicazione dell'IVA
- 2) Ciò vale nel caso di un'operazione con la quale un soggetto passivo fornisca ad un consumatore un programma standard in precedenza elaborato e commercializzato, registrato su un supporto, nonché il successivo adattamento di tale programma alle esigenze specifiche dell'acquirente, anche dietro pagamento di prezzi separati.
- 3) L'art. 6, n. 1, della sesta direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che una prestazione unica, come quella considerata al punto 2 del presente dispositivo, dev'essere qualificata come «prestazione di servizi» laddove risulti che l'adattamento considerato non sia di portata minore né accessoria, ma rivesta invece carattere predominante; tale ipotesi ricorre, in particolare, allorché, alla luce di elementi quali la sua ampiezza, il suo costo e la sua durata, tale adattamento rivesta un'importanza decisiva al fine di consentire l'uso di un programma su misura da parte dell'acquirente.
- 4) L'art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino, della sesta direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che si applica ad una prestazione di servizi unica, quale quella considerata al punto 3 del presente dispositivo, fornita ad un soggetto passivo stabilito nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore.

(¹) GU C 94 del 17.04.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

17 novembre 2005

nella causa C-476/04, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/55/CE — Afflusso massiccio di sfollati — Protezione temporanea — Norme minime»)

(2006/C 22/03)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa C-476/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 12

novembre 2004, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sig.re M. Kontoy e C. O'Reilly) contro **Repubblica ellenica** (agente: sig.ra N. Dafniou), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. U. Løhmus e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 17 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 luglio 2001, 2001/55/CE, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 6 del 08.01.2005.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

17 novembre 2005

nella causa C-73/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/34/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro)

(2006/C 22/04)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-73/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 15 febbraio 2005, **Commissione delle Comunità europee** (agente: sig.ra N. Yerrell) contro **Repubblica francese** (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra O. Christmann), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, i sigg. U. Løhmus e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 17 novembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore letterale:

1. Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva.

2. La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 82 del 02.04.2005.

2. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 82 del 2 aprile 2005.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal
Gerechtshof te Amsterdam con ordinanza 21 settembre
2005 nel procedimento Amurta S.G.P.S. contro Inspecteur
van de Belastingdienst/Amsterdam**

(Causa C-379/05)

(2006/C 22/06)

ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

(Lingua processuale: l'olandese)

13 ottobre 2005

**nella causa C-1/05 SA: Intek Co. contro Commissione delle
Comunità europee** (¹)

(Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso la Commissione delle Comunità europee)

(2006/C 22/05)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-1/05 SA, **Intek Co.**, con sede in Ashgabat (Turkmenistan) (avv.: R.Nathan) contro **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sigg. J.-F. Pasquier e E. Manhaeve), avente ad oggetto una domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso la Commissione delle Comunità europee, proposta il 28 gennaio 2005, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), A. La Pergola, J.-P. Puissochet e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 13 ottobre 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Non occorre statuire.

Con ordinanza 21 settembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 ottobre 2005, nel procedimento Amurta S.G.P.S. contro Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam, il Gerechtshof te Amsterdam ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'esenzione di cui all'art. 4 della Wet op de dividendbelasting (legge olandese sull'imposta sui dividendi 1965), quale descritta nei paragrafi 5.3.-5.5. della presente ordinanza, in combinato disposto con l'esenzione di cui all'art. 4a della stessa legge, sia conforme alle disposizioni relative alla libera circolazione dei capitali (artt. 56-58 CE, già artt. 73B 73D) del Trattato CE, considerato che tale esenzione si applica unicamente ai versamenti di dividendi effettuati nei confronti di azionisti soggetti all'imposta sulle società nei Paesi Bassi o ad azionisti stranieri che dispongono di un centro di attività stabile nei Paesi Bassi e le cui azioni appartengano al patrimonio di tale centro di attività stabile, nei confronti dei quali si applica l'esenzione di partecipazioni di cui all'art. 13 della Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (legge sull'imposta sulle società 1969).
- 2) Se per la soluzione della questione posta al punto 6.1. abbia rilevanza che lo Stato di residenza dell'azionista/società stranieri, cui non è applicabile l'esenzione di cui all'art. 4 della legge 1965, riconosca a tale azionista/società un credito d'imposta (full credit) per l'imposta sui dividendi versata nei Paesi Bassi.